

## Adeguamento del diritto fiscale del Principato del Liechtenstein (Update del Bulletin n. 22)

### Autori

Roger Frick  
Economista aziendale diplomato SUP,  
analista economico dipl. fed., TEP  
Membro del consiglio dei fiduciari e  
della direzione

lic. iur. Ralph Thiede  
Perito fiscale diplomato e responsabile  
del Servizio centrale delle contribuzioni

### 1. Quadro generale

L'obiettivo della revisione del diritto fiscale del Principato del Liechtenstein al 1o gennaio 2011 era di ammodernare, tenendo conto degli sviluppi sul piano internazionale, l'attuale ordinamento giuridico fiscale in modo che il Principato del Liechtenstein possa avere anche in futuro un sistema fiscale attrattivo a livello nazionale e internazionale che sia inoltre conforme ai criteri stabiliti dal diritto europeo (in particolare per quanto riguarda le libertà fondamentali e le normative inerenti al divieto di concedere aiuti statali, compreso il «ring fencing»).

L'autorità EFTA (ESA) ha dato il benestare il 15.2.2011 per la nuova legge fiscale del Principato del Liechtenstein in relazione alle strutture di capitali privati e ai periodi di transizione di 3 anni. Nel frattempo l'ESA ha avvertito che il calcolo del capitale proprio modificato in relazione alle stabili organizzazioni straniere viola la libertà di stabilimento e la libertà dei movimenti di capitale. Davanti a questo scenario è stato necessario attuare degli adeguamenti.

Le persone giuridiche imponibili nel Principato del Liechtenstein che svol-

gono un'attività economica soggiacciono esclusivamente all'imposta sull'utile e, in via subordinata, all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Si rinuncia invece al prelievo di un'imposta sul capitale. Per l'imposta sull'utile è applicata un'aliquota uniforme del 12,5% dell'utile netto o del guadagno, indipendentemente dall'intensità dell'utile o della distribuzione dei dividendi. Gli utili e i guadagni sulle partecipazioni sono esenti da imposte e i riporti delle perdite potranno essere sfruttati a tempo indeterminato (il 30% dell'utile imponibile al momento non può essere conteggiato con le perdite, si veda art. 57 cpv. 1 della legge fiscale). Inoltre è stata introdotta una deduzione degli interessi sul capitale proprio. Come ulteriori novità importanti per lo sviluppo della piazza economica sono previsti un'imposizione di gruppo per le aziende integrate nonché disposizioni riguardo al trattamento dei proventi derivanti da diritti immateriali. La legge fiscale contiene inoltre disposizioni inerenti al trattamento fiscale delle ristrutturazioni nazionali e transfrontaliere.

Inoltre viene applicata una moderna imposizione di gruppo per le aziende integrate che permette di compensare a livello mondiale le perdite in seno a un

*Strutturazione del patrimonio e protezione patrimoniale, family office, pianificazione di successioni, consulenza e pianificazione fiscale internazionale, consulenza giuridica, trust, fondazioni e società, gestione di strutture di holding e utilizzazione di brevetti, svolgimento di affari commerciali internazionali, selezione dell'istituto bancario. L'argomento di questo numero: Adeguamento del diritto fiscale del Principato del Liechtenstein. Fondi di investimento e assicurazioni, contabilità e bilancio annuale, cambiamento di domicilio, strutturazione del patrimonio e protezione patrimoniale, family office, pianificazione di successioni, consulenza e pianificazione fiscale internazionale, consulenza giuridica, trust, fondazioni e società, gestione di strutture di holding e utilizzazione di brevetti, svolgimento di*

gruppo durante lo stesso periodo fiscale. In definitiva il Principato del Liechtenstein dispone quindi di un sistema fiscale competitivo sul piano internazionale per le aziende che svolgono un'attività commerciale, le società di servizio finanziario o di altro tipo e le società holding. Tuttavia, una riduzione delle imposte alla fonte estere sui dividendi nonché sugli interessi e sulle licenze potrà essere raggiunta solo con convenzioni di doppia imposizione nonché con l'applicazione delle direttive sulle società madri e sulle succursali nonché sugli interessi e sulle licenze anche nei confronti del Principato del Liechtenstein.

In linea generale, le persone giuridiche che sono considerate SCP (vedi nel prosieguo del testo) soggiaceranno all'imposta minima di CHF 1'200.

L'imposta sulle cedole, pari al 4%, è stata abolita. Tuttavia le riserve preesistenti dovranno essere obbligatoriamente tassate entro la fine del 2015, per le quali vale un'aliquota d'imposta del 2,5%.

Di seguito verranno illustrate più in dettaglio le conseguenze della legge fiscale per le varie persone giuridiche e le destinazioni di capitale. Ci limiteremo comunque alle domande più frequenti che avranno una grande importanza per la prassi quotidiana.

## 2. Principi relativi all'ammontare d'imposta

Nel prosieguo saranno tematizzate tutte le strutture che sono assoggettate alle nuove disposizioni.

L'assoggettamento all'imposta è limitato all'utile netto imponibile. L'imposta sul capitale è stata abolita e sostituita con un'imposta sull'utile netto del 12,5% o, eventualmente, un'imposta minima sull'utile che ammonta quindi ad almeno CHF 1'200. L'imposta minima sull'utile è parte integrante dell'imposta sull'utile e quindi, dal profilo materiale, computabile sulla stessa.

Nel caso dei contribuenti il cui scopo è orientato esclusivamente all'esercizio di un'attività gestita secondo criteri commerciali e la cui somma a bilancio media degli ultimi tre anni d'esercizio non era superiore a CHF 500'000, non viene prelevata l'imposta minima sull'utile. L'art. 62 cpv. 3 della legge fiscale è mirato a impedire che delle aziende appartenenti alla categoria delle piccole imprese e organizzate sotto forma di persona giuridica, ma che conseguono durevolmente utili modesti, vengano eccessivamente gravate dall'imposta minima sull'utile.

I trust (settlement) sono destinazioni di capitale senza personalità e pagano quindi solo l'imposta minima sull'utile (CHF 1'200). In virtù dell'art. 65 della legge fiscale non fanno l'oggetto di una decisione di tassazione.

In virtù dell'art. 44 rimangono tuttavia imponibili limitatamente agli utili conseguiti in territorio nazionale.

Ai fini della legge fiscale, le fondazioni (nel caso specifico di privata utilità) sono considerate persone giuridiche. Così saranno assoggettate all'imposta ordinaria sull'utile netto, analogamente alle *Anstalt*, ai trust reg., alle Sagl e alle società anonime.

Come già detto, l'imposta sull'utile ammonta al 12,5% dell'utile netto imponibile. In questo ambito è significativo il fatto che può essere dedotta come spese d'esercizio giustificate anche una cosiddetta deduzione degli interessi sul capitale proprio, cosicché, nel caso normale, l'imposta sull'utile effettiva sarà inferiore. Può così senz'altro succedere che una fondazione che investe esclusivamente in depositi a termine e obbligazioni con una partecipazione agli utili che vengono integralmente finanziati tramite il capitale proprio non dovrà pagare altre imposte oltre all'imposta minima sull'utile, in quanto i dividendi e gli utili sul capitale sono esenti d'imposta e i depositi a termine fruttano ad esempio solo un utile del 3%.

## 3. Deduzione degli interessi sul capitale proprio

L'ammontare d'imposta effettivo non dipende solo dall'aliquota dell'imposta sull'utile pari al 12,5%, ma anche dagli interessi sul capitale proprio deducibili, che possono essere fatti valere come spese d'esercizio giustificate. Per effetto della deduzione degli interessi sul capitale proprio non può essere generata, oppure aumentata, una perdita corrente. Il tasso d'interesse sull'utile previsto viene stabilito anno per anno, e per gli anni 2011–2014 ammonta al 4%. Queste spese sugli interessi giustificate come spese d'esercizio vengono poi calcolate sul

- capitale principale versato (oppure sul capitale sociale o sul capitale di partecipazione)
- + le riserve tassate (riserve che rappresentano il capitale proprio)
- ./ le proprie quote di partecipazione
- ./ le partecipazioni a persone giuridiche
- ./ il patrimonio non necessario per l'attività aziendale
- ./ una deduzione del 6% di tutti i valori patrimoniali (senza tenere conto delle proprie quote di partecipazione, delle partecipazioni a persone giuridiche e del patrimonio non necessario per l'attività aziendale).

Sul fronte degli attivi può quindi essere dedotto tutto ciò che non è rilevante per l'imposizione sull'utile. Visto che i dividendi e gli utili sul capitale sono esenti d'imposta, vanno ad esempio dedotte le partecipazioni. La valutazione viene effettuata all'inizio dell'anno d'esercizio, tenendo comunque in considerazione gli apporti e i prelevamenti (del capitale proprio e delle posizioni da dedurre) riferiti al corrente anno d'esercizio. Qualora il capitale proprio modificato sia negativo, la deduzione degli interessi sul capitale proprio ammonta a CHF 0.

Gli apporti di capitale proprio dell'anno corrente effettuati tramite depositi dissimulati e non nonché le riduzioni di capitale proprio dell'anno corrente effettuate tramite riduzioni o rimborsi di capitale

e tramite pagamenti dissimulati e non devono essere tenuti in considerazione pro rata temporis durante la determinazione del capitale proprio modificato. Le entrate e le uscite relative a un trimestre devono essere raggruppate e vanno considerate come generate a metà trimestre.

Per la determinazione del capitale proprio modificato, le deduzioni dal capitale proprio, quali partecipazioni,

devono essere tenute in considerazione in ragione del valore medio dell'anno d'esercizio. La media viene stabilita su base trimestrale.

Nella pratica, però, nelle strutture minori la contabilità è effettuata solo una volta all'anno. Il valore medio stimato dovrebbe quindi risultare dalla somma dei valori iniziali e di quelli finali diviso in due.

Questi calcoli sfociano nel cosiddetto capitale proprio modificato in base al quale vengono stabilite le spese sugli interessi. Nel caso di crediti, per i quali viene applicato un tasso di interessi sul capitale proprio, nei confronti di titolari di quote, intestatari e beneficiari così come di persone a loro vicine, dalla deduzione degli interessi sul capitale proprio così determinata deve essere detratta la differenza tra il computo effettivo degli interessi e gli interessi sul capitale proprio. Viene meno invece l'eliminazione degli interessi se i crediti provengono dall'attività operativa principale della persona giuridica.

### 3.1 Esempio

| Bilancio al 31.12                                  |                  |                         |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Disponibilità liquide                              | 100'000          | Debiti a breve scadenza | 100'000          |
| Crediti                                            | 350'000          | Debiti a lunga scadenza | 500'000          |
| Prestito azionisti<br>(tasso di interesse del 2 %) | 50'000           |                         |                  |
| Partecipazioni<br>(esistenti l.1.)                 | 50'000           |                         |                  |
| Immobilizzazioni                                   | 450'000          | Capitale proprio        | 400'000          |
| <b>Totale</b>                                      | <b>1'000'000</b> |                         | <b>1'000'000</b> |

Calcolo:

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Capitale proprio                                               | 400'000 |
| al netto di:                                                   |         |
| - partecipazione                                               | -50'000 |
| - attivi (partecipazione ponderata esclusa)<br>= 950'000 × 6 % | -57'000 |
| = capitale proprio modificato                                  | 293'000 |

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4 % deduzione degli interessi sul capitale proprio                 | 11'720        |
| tasso di interesse del 2 % sul prestito azionisti:                 | 1'000         |
| tasso di interesse del 4 % sul prestito azionisti:                 | -2'000        |
| <b>Deduzione degli interessi sul capitale proprio determinante</b> | <b>10'720</b> |

Questa regolamentazione fa nascere il dubbio che gli utili misti e le spese amministrative generate in relazione agli utili imponibili e non vanno assegnati, proporzionalmente oppure in base al principio di causalità, ai rispettivi centri di costo e che vadano dedotte dall'utile solo le spese attribuibili agli utili imponibili come spese per conseguire il guadagno. Oppure è anche lecito presupporre che verrà introdotto un grado di finanziamento in proprio/con capitali altrui per i vari tipi di attività, per analogia al sistema svizzero.

La legge fiscale parla di modifiche esclusivamente in riferimento al capitale proprio. Non ci si deve quindi attendere un complesso adeguamento in relazione agli ambiti problematici precedentemente accennati. Infatti, l'autorità fiscale l'ha escluso in quanto la legge non ammetterebbe questo margine di manovra.

#### 4. Utili assoggettati all'imposta e utili esenti d'imposta

L'utile netto assoggettato all'imposta è costituito dalla totalità degli utili ridotti dopo deduzione delle spese d'esercizio giustificate. L'utile netto imponibile comprende in particolare:

- a) il saldo del conto economico;
- b) tutte le quote di risultato aziendale separate durante il calcolo del saldo del conto economico che non vengono utilizzate a copertura delle spese d'esercizio giustificate;
- c) gli ammortamenti, le correzioni del valore e gli accantonamenti che non sono giustificati nell'ambito dell'esercizio;
- d) le assegnazioni al fondo di riserva che non sono giustificate nell'ambito dell'esercizio, fatti salvi gli eventuali accantonamenti con agevolazioni fiscali (secondo l'art. 60 della legge fiscale);
- e) gli utili distribuiti ai membri o ai soci dell'azienda oppure ai titolari di diritti di partecipazione agli utili che non sono membri societari (buoni di godimento, quote di fondazione) o a persone vicine a quest'ultime, e le distribuzioni occulte di utile;
- f) gli oneri fiscali;
- g) le indennità per la concessione di capitale di terzi alle aziende e ai soci integrati o a persone a loro vicine nella misura in cui il loro ammontare non corrisponda almeno al principio delle armi pari;
- h) prestazioni in denaro volontarie a persone giuridiche e destinazioni di capitali particolari con sede nel Principato del Liechtenstein, che sono esentate dall'assoggettamento d'imposta in quanto esclusivamente e irrevocabilmente destinate a scopi d'utilità pubblica, nella misura in cui siano superiori al 10 % dell'utile netto imponibile prima dell'applicazione degli art. 57 e 58 della legge fiscale. La stessa cosa vale anche per le persone giuridiche e le destinazioni di capitali particolari con sede in un altro stato dello Spazio economico europeo o in Svizzera che sono esentate dall'as-

soggettamento d'imposta in quanto esclusivamente e irrevocabilmente destinate a scopi d'utilità pubblica che sono esentate dall'assoggettamento d'imposta nello stato in cui hanno sede e che di riflesso adempiono anche i requisiti per una richiesta d'esenzione fiscale;

- i) le multe, le pene pecuniarie e le conseguenze giuridiche parificate di natura pecuniaria qualora il carattere punitivo prevalga;
- j) indennità secondo il § 307 del codice penale (= corruzione di funzionari e affini);
- k) per i depositi in organismi d'investimento collettivo o fondi d'investimento il risultato annuale realizzato di questi fondi.

Non fanno invece parte dell'utile netto imponibile secondo l'art. 48 della legge fiscale:

- a) gli utili ricavati dalla lavorazione di fondi esteri destinati a uso agricolo o forestale nonché quelli ricavati da qualsiasi altra forma di produzione agricola o forestale all'estero;
- b) i risultati delle stabili organizzazioni estere;
- c) i redditi locativi e dominicali ricavati su fondi situati all'estero;
- d) gli utili fondiari conseguiti nel Principato del Liechtenstein nella misura in cui soggiacciono all'imposta sugli utili fondiari nel Principato del Liechtenstein nonché gli utili sui capitali ricavati dalla vendita di fondi situati all'estero;
- e) le quote di utili provenienti da partecipazioni a persone giuridiche nazionali o estere;
- f) versamenti di fondazioni, *Anstalt* simili a fondazioni e destinazioni di capitali particolari con personalità;
- g) gli utili sul capitale ricavati dalla vendita o dalla liquidazione così come aumenti di valore non realizzati di partecipazioni a persone giuridiche nazionali o estere;
- h) utili dal patrimonio gestito di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari secondo la «*Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlage in Wertpapieren*

(UCITSG)» (legge relativa a determinati organismi d'investimento collettivo in valori), di società d'investimento per altri valori o immobili secondo la «*Investmentunternehmensgesetz (IUG)*» (legge sulle imprese d'investimento), di fondi d'investimento alternativi secondo la «*Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG)*» (legge sui gestori di fondi di investimento alternativi) o di organismi d'investimento collettivo comparabili costituiti secondo il diritto di un altro stato;

- i) gli utili ricavati dal capitale netto di persone giuridiche che soggiacciono alla legge sul fondo di pensione, nella misura in cui questo capitale è destinato esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza aziendale per la vecchiaia;

Inoltre secondo l'art. 47 cpv. 4 della legge fiscale:

- j) gli apporti di capitale dei membri delle società di capitali e delle cooperative, compresi gli acconti e le prestazioni a fondo perduto;
- k) l'aumento di capitale ricavato da eredità, legato o donazione;
- l) depositi in fondazioni, *Anstalt* simili a fondazioni e destinazioni di capitali particolari con personalità da parte dell'intestatario e del beneficiario.

È opportuno tener presente che ogni investimento, indipendentemente dall'ammontare e/o dalla durata è definito come partecipazione.

Le quote di fondi che generano sia redditi degli interessi che redditi da capitale devono essere opportunamente analizzate in relazione agli aspetti fiscali (principio di trasparenza). Le quote di fondi non sono considerate titoli di partecipazione, nemmeno sotto forma di SICAV o SICAF. Per i fondi misti viene tuttavia creata una griglia semplice con tre categorie (Quota di azioni superiore al 50 %, Quota di azioni compresa tra il 20 % e il 50 % e Quota di azioni inferiore al 20 %). Per ogni categoria viene stabilito in modo forfetario un'esenzione fiscale materiale

proporzionale dell'utile annuo. Con la stessa quota viene determinata la quota di titoli di partecipazione sul valore della quota e corrispondentemente tale quota di titoli di partecipazione viene fissata nella determinazione del capitale proprio modificato.

È considerato come spese d'esercizio giustificate anche un importo pari all'80% dell'ammontare dei redditi derivanti da diritti immateriali. Il Governo regola i dettagli nell'ambito di ordinanze.

## 5. **L'obbligo fiscale delle *Anstalt*, dei trust reg., delle società anonime, delle Sagl e delle fondazioni (= persone giuridiche)**

Una distinzione tra attività non gestite secondo criteri commerciali (ad esempio attività di holding) e attività gestite secondo criteri commerciali (ad esempio commercio di merce) non esiste. Le disposizioni si orientano secondo le direttive dell'ESA (EFTA Surveillance Authority). Tuttavia la legislazione ha previsto delle cosiddette strutture di capitali privati (SCP) (vedi nel prosieguo).

Riassumendo, una persona giuridica adempirebbe i criteri di una SCP solamente se non svolge un'attività economica, ad esempio effettuando investimenti di capitali presso una o più banche (depositi a termine, obbligazioni, azioni) oppure detiene valori patrimoniali in oro, quadri o beni di valore affini, senza esercitare un'attività commerciale con questi oggetti. Gli investimenti di una persona giuridica sotto forma di partecipazioni su cui una delle persone partecipanti (beneficiari inclusi) esercita un influsso effettivo sono inconciliabili con il diritto in materia di SCP.

In linea di massima, le persone giuridiche soggiacciono dunque all'obbligo fiscale illimitato sugli utili netti a livello mondiale. Per la tassazione degli utili viene applicata un'aliquota del 12,5%. Si tratta di una soluzione molto interes-

sante a patto che le persone giuridiche in questione siano riconosciute all'estero, che possano fare appello alla costituenda rete delle convenzioni di doppia imposizione ecc. La persona pragmatica che si intende di diritto fiscale si renderà però presto conto che per poter proseguire con gli altri parametri (in particolare la libera circolazione delle persone) il Principato del Liechtenstein dovrà fare grande opera di convincimento per indurre i paesi esteri ad abrogare le attuali disposizioni sugli abusi cosicché le strutture del Principato del Liechtenstein possano essere applicate con la necessaria sicurezza giuridica anche all'estero. Tuttavia, la clientela estera farà sicuramente notare che non ha molto senso pagare imposte sugli utili a livello nazionale se viene poi eventualmente a mancare il riconoscimento dell'azienda all'estero. In tal caso potrebbe essere d'aiuto, almeno in parte, l'approccio secondo cui i risultati delle stabili organizzazioni estere non sono considerati come utile netto imponibile.

L'obbligo delle persone giuridiche di pagare l'imposta sugli utili si riallaccia ai criteri che prevedono l'esistenza di una sede o di una sede dell'amministrazione effettiva nel Principato del Liechtenstein (obbligo fiscale illimitato) oppure una sede operativa nel Principato del Liechtenstein (obbligo fiscale limitato). Ciò contribuisce ad aumentare la compatibilità a livello internazionale.

Per quanto riguarda la sede dell'amministrazione effettiva fa stato il centro d'interesse della direzione aziendale suprema. Il luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche a livello direttivo che sono determinanti per la rispettiva azienda è la sede dell'amministrazione effettiva. Riguardo all'interpretazione della sede dell'amministrazione effettiva bisogna tener conto che non si può parlare di direzione superiore nel Principato del Liechtenstein qualora i rapporti interni siano vincolati dalle istruzioni di un titolare all'estero.

Nell'ambito di una presa di posizione del 24 agosto 2010 (presa di posizione no 83/2010) il Governo ribadisce: «Il

modello proposto dal Governo stabilisce la sede dell'amministrazione effettiva come sede della direzione aziendale suprema, e quindi come punto di partenza dell'imponibilità illimitata nonché come criterio normativo per definire la stabile organizzazione. La sede della direzione aziendale suprema si trova nel luogo in cui vengono prese decisioni strategiche a livello direttivo. La messa in atto o il luogo d'applicazione delle stesse non è rilevante a tale scopo. Le suddette decisioni strategiche devono avere un effetto determinante per la rispettiva azienda. Non basta un'unica votazione per dare carattere normativo a una decisione, come non è nemmeno sufficiente una competenza decisionale limitata entro fasce chiaramente definite in precedenza. La scelta tra vari oggetti d'investimento nell'ambito di una strategia d'investimento definita secondo criteri molto chiari non ha ancora la valenza di una decisione strategica a livello dirigenziale. Il Governo ritiene parimenti che una definizione generale e al tempo stesso precisa di questo termine a livello di legge non è né possibile né auspicabile. Da un confronto con norme affini applicate in altri paesi emerge che non esiste una tale definizione a livello legale e che, di norma, la definizione del luogo in cui ha sede l'amministrazione effettiva non dà adito a contese. La delimitazione netta di questo criterio è demandata alla pratica e alla giurisprudenza che sono tenute ad applicare la normativa in modo sensato e con moderazione.»

Ciò significa che un'azienda del Principato del Liechtenstein – a causa del fatto che l'organo nazionale è vincolato alle direttive del padrone estero – svolge la sua attività risp. consegue il suo fatturato in una stabile organizzazione estera, come viene spesso criticato senza troppi convenevoli dalle autorità estere che si appellano alle disposizioni contro gli abusi promulgate dai paesi esteri. Di conseguenza l'azienda del Principato del Liechtenstein gestirà una contabilità legata alle stabili organizzazioni e inoltrerà una dichiarazione d'imposta a livello nazionale ma, alla luce dei fatti, pagherà solo l'imposta minima sugli



utili. Sarebbe tuttavia auspicabile che il Principato del Liechtenstein si adoperasse affinché le disposizioni inerenti agli abusi venissero abrogate nell'ambito della nuova legge fiscale. Nel frattempo è probabile che assai sovente delle *Anstalt*, dei trust reg. e delle società anonime siano subordinate a una stabile organizzazione estera nella misura in cui un fiduciario del Principato del Liechtenstein abbia una funzione di organo. Ciò riguarda le forme societarie citate in precedenza, indipendentemente che si occupino di commercio o che si tratti unicamente di una società che amministra e gestisce dei brevetti o svolge la sua attività nel settore holding o immobiliare. In quest'ottica, dal profilo della sistematica fiscale, si può anche parlare di ottimizzazione delle circostanze.

Questa soluzione è difficilmente applicabile alle fondazioni, in quanto il consiglio di fondazione non è vincolato da direttive. Inoltre, non sarebbe nemmeno conforme ai criteri. Una fondazione incaricata di amministrare un capitale non avrà una stabile organizzazione estera, poiché le decisioni a livello direttivo vengono prese nel Principato del Liechtenstein. Si potrebbe comunque intravedere una possibilità se la maggioranza degli organi avesse sede all'estero e tutte le decisioni venissero prese all'estero. Comunque, come detto, questo non sarebbe conforme ai criteri e nemmeno opportuno ai fini dell'obiettivo.

## 6. Strutture di capitali privati (SCP)

Il principio delle SCP è stato ripreso da una disposizione legale del Lussemburgo ed è stato adattato nel Principato del Liechtenstein. Le SCP hanno diritto a un trattamento fiscale privilegiato qualora non generino un'attività economica. Il termine «attività economica» è inteso in senso molto lato. Il testo di legge ha il seguente tenore:

1) Sono considerate strutture di capitali privati tutte le persone giuridiche:

- a) che nell'ambito del loro scopo non esercitano un'attività economica, in particolare se acquistano, possiedono, amministrano e vendono esclusivamente strumenti finanziari ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. g della legge sull'amministrazione patrimoniale nonché partecipazioni a persone giuridiche, liquidità e crediti depositati su conti bancari;
- b) i cui titoli o quote non sono stati piazzati pubblicamente e non vengono quotati in borsa e il cui possesso è riservato agli investitori citati al cpv. 3 o di cui non sono beneficiarie persone che non rientrano nella categoria di investitori citati nel cpv. 3 del presente articolo della legge fiscale;
- c) che non fanno pubblicità per acquisire proprietari di quote e investitori e che non ricevono da questi o da terzi indennità o rimborsi per la loro attività ai sensi della lett. a;
- d) dai cui statuti risulta che soggiacciono alle limitazioni applicabili alle strutture di capitali privati.

2) Una struttura di capitali privati autorizzata a possedere partecipazioni ai sensi del cpv. 1 lett. a solo a condizione che lei stessa o i rispettivi titolari di quote o i suoi beneficiari non esercitino effettivamente un controllo mediante influsso diretto o indiretto sull'amministrazione delle società in questione.

3) È considerato investitore ai sensi di questo articolo:

- a) una persona fisica che agisce nell'ambito dell'amministrazione del proprio capitale privato;
- b) una struttura di capitali che agisce esclusivamente nell'interesse del capitale privato di una o più persone fisiche;
- c) un intermediario che agisce per conto di investitori ai sensi della lett. a oppure b.

4) L'adempimento dei requisiti secondo i cpv. 1–3 deve essere confermato dal contribuente all'autorità fiscale al momento della costituzione e in caso di cambiamenti sostanziali. Per quanto riguarda le strutture di capitali privati

che a norma della legge sulle persone e sulle società sono tenute a sottoporre il loro conto annuale a un organo di revisione, la conferma può essere fornita dall'organo di revisione.

5) Dopo che saranno state presentate le conferme necessarie secondo il cpv. 4, l'amministrazione delle contribuzioni decide riguardo allo statuto della struttura di capitali privati. Contro questa decisione è data la facoltà di interporre opposizione ai sensi dell'art. 117 della legge fiscale entro 30 giorni.

6) L'amministrazione delle contribuzioni è tenuta ad eseguire i necessari controlli per verificare lo statuto di struttura di capitali privati. In particolare è autorizzata e obbligata a controllare il rispetto dei requisiti ai sensi dei cpv. 1–3. L'amministrazione delle contribuzioni ha la facoltà di assegnare a terzi l'incarico di eseguire i controlli dei requisiti secondo i capoversi 1–3.

7) Il Governo regola i dettagli, in particolare i termini e la forma per l'inoltro della conferma secondo il cpv. 4, la procedura da seguire per lo svolgimento dei controlli secondo il cpv. 6 e la riscossione di emolumenti, nell'ambito di un'ordinanza.

8) Le strutture di capitali privati soggiacciono esclusivamente all'imposta minima sull'utile.

Una SCP può quindi possedere beni d'investimento che vanno oltre gli oggetti citati nell'art. 4 cpv. 1 lett. g della legge sull'amministrazione patrimoniale (VVG) e che esulano da un'attività economica ai sensi del diritto europeo in materia di aiuti statali. Per rimanere in sintonia con le normative in materia di aiuti statali del diritto europeo, il campo d'attività ammissibile di una SCP deve quindi essere molto rigoroso. In linea di massima il possesso di oro, quadri o beni di valore affini è ammesso, in quanto il puro esercizio della proprietà da parte del titolare come tale non va considerata come attività economica. La stessa cosa vale anche per la vendita. Va comunque

precisato che non deve trattarsi di un'attività legata al commercio d'oro o di beni di valore affini. Anche l'utilizzo in proprio di fondi da parte della SCP è ammissibile, in quanto non si tratta di esercitare un'attività economica che viene offerta sul mercato. Qualora, però, il fondo non venga utilizzato dalla SCP stessa, ma messo a disposizione di terzi gratuitamente o a pagamento, ci troviamo probabilmente di fronte a un caso che va considerato come attività economica. La stessa cosa vale per la concessione di prestiti e il possesso di partecipazioni private equity.

Il diritto in materia di aiuti statali prevede anche una considerazione di gruppo. In relazione al possesso di partecipazioni è quindi pure necessario verificare se i titolari delle partecipazioni esercitano un'attività economica che beneficia dell'agevolazione fiscale concessa alla SCP. La commissione dell'UE tende ad accreditare un vantaggio indiretto a colui che in definitiva ne beneficia.

Qualora il beneficiario risp. il titolare della partecipazione alla SCP esercitasse un influsso sulle società gestite dalla SCP, eserciterebbe dunque un'attività economica. L'eventuale trattamento preferenziale concesso alla SCP non gli verrebbe quindi accreditato nella sua veste di consumatore finale, ma per la sua caratteristica di soggetto esercitante un'attività economica (come azienda).

## 7. Rendiconto annuale d'imposta

Con l'introduzione della dichiarazione d'imposta annuale, i fiduciari potrebbero essere confrontati con una grossa sfida.

Per l'imposizione ordinaria di tutte le persone giuridiche viene applicato lo stesso giorno di riferimento.

Fanno eccezione le strutture che nel giorno di fondazione continuano a pagare l'imposta minima sull'utile e che quindi non soggiacciono all'imposizione (SCP e trust settlement).

In tutti gli altri casi la scadenza d'imposta è il 31.8 di ogni anno, indipendentemente dalla data di fondazione. Questa data fungerà da giorno di riferimento per stabilire l'imposta sull'utile per l'anno precedente. L'imposta sull'utile sarà incassata in base alla dichiarazione d'imposta, all'ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato o all'eventuale importo dovuto. Si tratta di un importo provvisorio che dovrà essere versato entro 30 giorni. Queste imposte pagate sulla base di una decisione di tassazione provvisoria saranno computate sulle imposte effettivamente dovute. Essendo molto probabile che, dal profilo amministrativo, gli intermediari finanziari non riusciranno a gestire questa novità (conti annuali, dichiarazioni d'imposta, messa a disposizione di liquidità con lo stesso giorno di riferimento), si rinuncerà provvisoriamente a incassare un interesse di mora sulla differenza tra l'imposta provvisoria pagata e quella effettivamente dovuta e pagata.

In virtù dell'obbligo fiscale, le persone giuridiche, comprese quelle che secondo il diritto commerciale non sono tenute a farlo, dovranno quindi tenere una contabilità conforme. Verrà comunque deciso di caso in caso se per allestire la dichiarazione d'imposta annuale è tuttora sufficiente inoltrare una raccolta di giustificativi e contratti.

## 8. Convenzione sulla doppia imposizione

Il Principato del Liechtenstein ha stipulato diverse convenzioni sulla doppia imposizione, per altre sono in atto trattative. Complessivamente oggi sussistono le seguenti convenzioni:

- Convenzione sulla doppia imposizione con l'Austria del 5.11.1969, «Landesgesetzblatt» (LGBL; gazzetta ufficiale del Liechtenstein). 1970 no 37, LR 0.672.910.22.
- Convenzione con l'Austria del 5.11.1969 sulle ritenute alla fonte, LGBL 1971 no 43, LR 0.672.910.221.
- Convenzione con la Svizzera del 22.6.1995 sugli interessi di crediti ipotecari; redditi da attività dipendente; pensioni, rendite e presta-

zioni in capitale, LGBL 1997 no 87, LR 0.672.910.10 (anche in particolare indennità simili da funzioni pubbliche), in vigore dal 1.1.1995.

- Convenzione sulla doppia imposizione con il Lussemburgo del 26.8.2009, LGBL 2010 no 434, LR 0.672.911.11, in vigore dal 17.12.2010.
- Convenzione sulla doppia imposizione con San Marino del 23.9.2010, LGBL 2011 no 128, LR 0.672.915.31, in vigore dal 19.1.2011.
- Convenzione sulla doppia imposizione con il Hong Kong del 12.8.2010, LGBL 2011 no 96, LR 0.672.915.21, in vigore dall'8.7.2011.
- Convenzione sulla doppia imposizione con l'Uruguay del 18.10.2010, LGBL 2012 no 287, LR 0.672.916.21, in vigore dal 3.9.2012.
- Convenzione sulla doppia imposizione con la Repubblica Federale di Germania del 17.11.2011, LGBL 2012 no 416, LR 0.672.910.31, in vigore dal 19.12.2012.
- Convenzione sulla doppia imposizione con il Regno Unito di Gran Bretagna e Nordirlanda dell'11.6.2012, LGBL 2012 no 418, LR 0.672.911.41, in vigore dal 19.12.2012.
- Convenzione sulla doppia imposizione con il governo di Malta del 27.9.2013, LGBL 2014 no 178, LR 0.672.916.91, in vigore dal 1.7.2014.
- Convenzione sulla doppia imposizione con la Repubblica di Singapore del 27.6.2013, LGBL 2014 no 210, LR 0.672.914.41, in vigore dal 25.7.2014.

Interessanti sono le convenzioni con l'Austria, il Regno Unito, il Lussemburgo, l'Uruguay e Singapore. Qui, nell'ambito della strutturazione del patrimonio o della cosiddetta Protected Cell Company (PCC) nel settore delle holding (dal 1.1.2015) si aprono diversi spazi di manovra per la pianificazione. In generale la PCC è una struttura che può dare risposte alle disposizioni inerenti agli abusi e alle CFC che, a nostro modo di vedere, sono contrarie all'SEE.

Gli autori del presente articolo, Roger Frick e Ralph Thiede, sono volentieri a vostra disposizione presso la Allgemeines Treuunternehmen per ulteriori chiarimenti in proposito.

Il Bulletin ATU viene pubblicato in italiano, tedesco, inglese e francese. Il Bulletin è una pubblicazione a scadenza sporadica edita dalla Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve esclusivamente a scopo informativo generale e non sostituisce una consulenza giuridica specifica.



Allgemeines Treuunternehmen

Aeulestrasse 5 · P.O. Box 83      T +423 237 34 34  
9490 Vaduz      F +423 237 34 60  
Principato del Liechtenstein      info@atu.li · www.atu.li